

# **Statuto dei Verdi del Trentino**

---

## Preambolo

I Verdi del Trentino sono una formazione politica costituitasi nel 1983, con la denominazione Lista verde del Trentino, per realizzare uno strumento aperto di autorganizzazione nella società civile e consentire la partecipazione alle elezioni delle assemblee rappresentative da parte dei cittadini che non si riconoscono, parzialmente o interamente, nelle forme partitiche esistenti e che intendono dare priorità alla questione verde nella società civile e nelle istituzioni.

La formazione politica dei Verdi del Trentino si pone come strumento dei cittadini finalizzato anche al rinnovamento del sistema politico e del sistema dei partiti.

I Verdi del Trentino assumono come metodo peculiare l'auto-responsabilizzazione dei cittadini verso obiettivi comuni e la priorità delle finalità di programma.

A tale scopo, i Verdi del Trentino non presumono di assumere la rappresentanza esclusiva della questione verde, ma operano con l'intento di valorizzare tutte le espressioni verdi nella società civile e all'interno del sistema politico, promuovendo la crescita della coscienza e delle iniziative verdi dovunque si manifestino.

Scopo dei Verdi del Trentino è la valorizzazione della pluralità dei soggetti sociali, culturali e politici accomunati, in tutto o in parte, dalle medesime finalità.

Per questi motivi, i Verdi del Trentino sono una libera associazione politica di cittadini che intendono operare, nella società civile e nelle istituzioni, per la piena affermazione dei valori rappresentati dalla questione verde: tutela dell'ambiente e riequilibrio del rapporto uomo-natura, promozione della pace e della nonviolenza, difesa della salute e impegno antinucleare, diritti civili e umani, affermazione della piena parità tra donna e uomo, tutela delle minoranze, difesa di tutte le specie viventi, affermazione del principio di tolleranza e rifiuto di ogni forma di razzismo e di nazionalismo, costruzione di un'Europa politicamente unita, su base federale, nella prospettiva di una "casa comune europea" comprendente tutti i popoli e tutti gli Stati del continente, promozione di un equilibrato rapporto tra Nord e Sud e tra Est e Ovest del mondo, pluralismo culturale e libertà nell'informazione, equità sociale e sviluppo economico ecologicamente sostenibile, rinnovamento federalista dello Stato e valorizzazione della sovranità popolare nel cambiamento istituzionale.

I Verdi del Trentino riconoscono il valore e la ricchezza della differenza di genere esistente al loro interno così come nella società. Ritengono cardine dello sviluppo e dell'affermazione di una piena coscienza ecologista la valorizzazione delle differenze in ognuna delle proprie sedi di elaborazione e di decisione.

I Verdi del Trentino, sulla base di questo preambolo, sono costituiti in associazione politica per tutte le finalità previste dalla legislazione vigente a garanzia della partecipazione politica dei cittadini alla vita pubblica e all'elezione delle assemblee rappresentative.

Nella consapevolezza, tuttavia, dei rischi di delimitazione e chiusura che tutte le forme organizzate di partecipazione politica possono determinare nei confronti della generalità dei cittadini interessati alle medesime finalità e alla promozione dei valori comuni, i Verdi del Trentino affermano il carattere programmaticamente aperto del presente Statuto.

Sulla base dello spirito e delle finalità del presente Preambolo, i Verdi del Trentino si riconoscono nel progetto della "Costituente ecologista", adottato nel 2009 dalla Assemblea congressuale di Fiuggi della Federazione dei Verdi italiani, e si riconoscono nel progetto trentino di rinnovamento e di allargamento, che ha dato vita nel 2011 alla "Convention per la Costituente ecologista del Trentino" e nel 2013 alla lista provinciale "Ecologisti e civili – Verdi europei".

Il "Preambolo" fa parte integrante dello Statuto.

## **Art. 1 - Adesione**

1. L'adesione individuale ai Verdi del Trentino è libera.
2. L'adesione viene manifestata dai cittadini, donne e uomini di qualunque nazionalità, credo religioso e ideologia democratica, che dichiarino di riconoscersi nelle finalità, nei metodi e nei valori indicati nel Preambolo del presente Statuto e nei principi dello Statuto della Federazione italiana dei Verdi.
3. L'adesione può avvenire direttamente a livello provinciale o alla Federazione italiana dei Verdi.
4. L'adesione è fondata sulla consapevolezza della necessità di attuare, nella vita sociale, nell'economia e in politica, scelte finalizzate alla piena realizzazione dei diritti delle diverse forme di vita, della persona e dell'ambiente.
5. Possono inoltre aderire, in forma collettiva, tutte le associazioni a finalità ecologica e ambientalista, pacifista, culturale, per la difesa dei diritti civili e umani e per la tutela delle minoranze, che dichiarino di identificarsi, con gli scopi dei Verdi del Trentino. Possono infine aderire Associazioni tematiche non legate ad uno stretto ambito territoriale.
6. L'adesione è subordinata al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio federale, o, nel caso di adesione alla Federazione italiana dei Verdi, da quest'ultima.

## **Art. 2 - Autonomia**

1. I Verdi del Trentino sono autonomi nel territorio provinciale e nella dimensione regionale, e autonomamente decidono eventuali convergenze di coalizione con altre forze politiche, sociali e culturali per la realizzazione delle proprie finalità.
2. I Verdi del Trentino perseguono forme di collegamento e collaborazione, nella reciproca autonomia, con formazioni politiche, sociali e culturali impegnate per analoghe finalità nell'Alto Adige/Südtirol.
3. I Verdi del Trentino possono articolarsi in associazioni locali che di norma corrispondono ad uno o più Comuni.
4. Nell'ambito dello stesso Comune non possono essere costituite né coesistere più Associazioni locali.
5. Il simbolo dei Verdi del Trentino in quanto aderenti alla Federazione italiana dei Verdi è "il Sole che ride tagliato con la dicitura VERDI" e, in ogni caso, il simbolo ufficialmente adottato dalla Federazione italiana dei Verdi. Fermi restando gli elementi essenziali del simbolo (Sole che ride tagliato con dicitura VERDI) i Verdi del Trentino, in occasione di competizioni elettorali nell'ambito del territorio provinciale possono aggiungere al simbolo diciture o elementi grafici.
6. Nell'ambito del proprio territorio i Verdi del Trentino si riservano anche l'utilizzo del simbolo composto da un girasole giallo su sfondo verde con la scritta VERDI e di eventuali altri simboli di carattere locale, previa deliberazione del Consiglio Federale o, per motivi di urgenza, dell'Esecutivo.

## **Art. 3 - Associazioni locali**

1. Le Associazioni locali in cui si articolano i Verdi del Trentino possono adottare simboli e denominazioni proprie e si impegnano:

- ad operare pubblicamente come strutture di servizio che facilitino la partecipazione dei cittadini alla vita politica attraverso Assemblee costituite da tutti gli aderenti all'Associazione (almeno una all'anno), la cui convocazione sia resa nota con adeguata pubblicizzazione ai residenti nel territorio di riferimento. L'Associazione provvede a promuovere le adesioni ai Verdi e ad eleggere i propri organi interni con meccanismi di salvaguardia dei diritti delle minoranze;
- a garantire a chiunque la possibilità di partecipazione alla vita interna nel rispetto delle norme statutarie e della contribuzione finanziaria;
- ad eleggere ogni due anni due portavoce di genere diverso dell'Associazione locale;
- a garantire uguali diritti a tutti coloro che risultino aderenti al momento della convocazione di un'Assemblea e ad assicurare ogni informazione necessaria per la partecipazione alle attività dell'Associazione locale.

2. A pena di decadenza dall'adesione alla Federazione dei Verdi, è fatto divieto ai singoli aderenti e alle associazioni locali di promuovere o aderire a liste alternative a quella della Federazione dei Verdi o alla coalizione di cui i Verdi fanno parte, e di mettere in atto qualsiasi forma di propaganda contraria al simbolo del Sole che ride o della coalizione di cui i Verdi fanno parte.

## **Art. 4 - Organi**

1. Sono organi dell'Associazione politica I Verdi del Trentino:
  - Assemblea
  - Due Portavoce di genere diverso
  - Tesoriere
  - Esecutivo
  - Consiglio Federale.

## **Art. 5 - Assemblea generale**

1. L'Assemblea generale è il massimo organo deliberante dei Verdi del Trentino con il compito di definire e di approvare gli indirizzi di politica generale.
2. L'Assemblea generale è costituita da tutti gli aderenti alla Federazione italiana dei Verdi in Trentino.
3. L'Assemblea generale si riunisce almeno un volta all'anno.
4. L'Assemblea generale è convocata in via ordinaria dal Consiglio federale; è inoltre convocata su richiesta di un quarto (1/4) degli aderenti; in questo caso l'Assemblea si dovrà tenere entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Compatibilmente con gli adempimenti previsti dalle leggi elettorali, l'Assemblea generale è inoltre convocata per decidere l'eventuale partecipazione e con quali forme, dei Verdi del Trentino ad elezioni comunali, provinciali, politiche, europee e ad iniziative referendarie. In difetto decide il Consiglio federale.
6. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aderenti almeno dieci giorni prima della data del suo svolgimento.
7. L'Assemblea si costituisce validamente con la presenza di almeno il 20% (venti per cento) degli aventi diritto al voto.
8. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

9. È compito di tutti gli aderenti rivolgere ogni sforzo alla costruzione della più ampia convergenza nelle scelte comuni da compiere, sulla base della valorizzazione della pluralità di matrici culturali e politiche, della tolleranza e del rispetto delle differenze, valori irrinunciabili dei Verdi del Trentino.

10. All'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto anche persone non aderenti ai Verdi del Trentino, che si riconoscono nelle finalità della Associazione politica.

## **Art. 6 - Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale definisce la linea politica dei Verdi, stabilisce le regole democratiche di base ed è l'organo deliberante tra una Assemblea e l'altra. L'Assemblea generale elegge non più di sessanta membri. Il Consiglio federale dura in carica due anni.

2. I due Portavoce, il Tesoriere e i componenti dell'Esecutivo sono membri di diritto del Consiglio federale.

3. Il Consiglio federale si riunisce di norma almeno una volta al trimestre, convocato dai Portavoce.

4. In caso di assenza di consiglieri federali appartenenti a singole comunità di valle o ambiti territoriali il Consiglio federale può aggiungere ai propri componenti uno o più rappresentanti di quella comunità di valle o ambito territoriale.

5. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente di un consigliere la rispettiva associazione o, in mancanza, il Consiglio federale designano un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio federale.

6. Fanno parte del Consiglio federale, anche se non eletti, deputati, senatori, europarlamentari, assessori e consiglieri provinciali, sindaci, assessori e consiglieri delle comunità di valle, comunali e circoscrizionali aderenti ai Verdi.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio federale deve essere presente almeno un quinto dei propri componenti.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti votanti.

9. Il Consiglio federale decide di volta in volta la forma e le modalità delle proprie riunioni e la successiva pubblicità alle deliberazioni assunte, di cui viene tenuto sintetico verbale con riferimento agli intervenuti, alle votazioni e agli eventuali documenti sia approvati sia non approvati.

## **Art. 7 - I Portavoce dei Verdi del Trentino**

1. I due Portavoce, di genere diverso, dei Verdi del Trentino hanno competenza generale di iniziativa, convocano e presiedono l'Esecutivo ed il Consiglio federale, rappresentano le decisioni dell'Esecutivo e del Consiglio federale. Il più anziano dei due Portavoce ha la rappresentanza legale dei Verdi del Trentino, che in caso di assenza o impedimento può essere delegata all'altro/a Portavoce, in qualsiasi azione di carattere politico, amministrativo e giudiziario. La funzione di rappresentanza dei Verdi del Trentino nonché la trattazione di particolari questioni possono essere delegate di volta in volta ad uno o più membri dell'Esecutivo o del Consiglio federale.

2. I due Portavoce vengono eletti dall'Assemblea generale e durano in carica due anni. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno/a o di entrambi i Portavoce prima della

scadenza naturale, il Consiglio federale elegge uno/a o entrambi i nuovi Portavoce, che dura o durano in carica fino alla prima Assemblea generale ordinaria.

3. I Portavoce nominano, scegliendolo fra i membri dell'Esecutivo, il Tesoriere dei Verdi del Trentino al quale, di norma, delegano la trattazione degli affari amministrativi ed organizzativi.

***(Nota: per la composizione e la durata in carica vedi ora la norma transitoria adottata nell'Assemblea congressuale del 7 luglio 2018.)***

## **Art. 8 - Esecutivo**

1. L'Esecutivo è l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica ed amministrativa dei Verdi del Trentino. È composto dai Portavoce, dai rappresentanti trentini nel Consiglio federale nazionale e da non più di dodici membri eletti dall'Assemblea generale. Alle riunioni dell'Esecutivo partecipano come invitati permanenti i portavoce delle associazioni locali.

2. Su proposta dei Portavoce, alle riunioni dell'Esecutivo possono essere invitati, anche in forma permanente, candidati o eletti nelle liste dei Verdi, anche non aderenti ai Verdi del Trentino.

3. Ai componenti dell'Esecutivo, i Portavoce possono affidare la responsabilità politica ed organizzativa di ambiti specifici di intervento dei Verdi.

## **Art. 9 - Consulta degli eletti Verdi**

1. Almeno una volta all'anno può riunirsi la Consulta degli eletti verdi nelle assemblee rappresentative e dei componenti degli esecutivi a tutti i livelli (dai comuni e, dove esistono, dalle circoscrizioni, fino al parlamento italiano ed europeo).

2. È compito del Consiglio federale o, in sua vece, dell'Esecutivo convocare la Consulta in tutti i casi in cui ne emerga la necessità rispetto alle esigenze di confronto e collaborazione tra gli eletti verdi.

3. Le riunioni della Consulta non sono pubbliche. Vi possono prendere parte anche i Verdi del Trentino non eletti. Alle riunioni possono essere invitati esperti o membri di Associazioni ambientaliste ed eco-pacifiste per le specifiche finalità collegate all'ordine del giorno.

4. Se vengono assunte deliberazioni conclusive di ciascuna Consulta, in materia di specifica competenza, hanno diritto di partecipare con diritto di voto gli eletti verdi e con diritto di parola gli altri verdi presenti e gli eventuali invitati. Sui lavori della Consulta viene riferito di volta in volta al Consiglio federale.

## **Art. 10 - Forum**

1. I Forum si formano in rapporto ad aree di ricerca, di studio e di iniziativa riguardante i valori, le finalità e le attività sia sociali e culturali, sia politiche e istituzionali dei Verdi del Trentino.

2. I Forum sono promossi su iniziativa dell'Assemblea generale o del Consiglio federale, e sono formati sia da aderenti che da non aderenti alla formazione politica dei Verdi del Trentino.

3. I Forum svolgono opera di formazione e informazione nei confronti dell'opinione pubblica e hanno funzione consultiva, nelle tematiche proprie, nei confronti degli eletti verdi in tutte le assemblee rappresentative e dei verdi eventualmente facenti parte di organi esecutivi.

### **Art. 11 - Tesoriere**

1. Il Tesoriere è responsabile anche legalmente dell'amministrazione dei fondi e del patrimonio della formazione politica dei Verdi del Trentino, operando sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea generale, del Consiglio federale, dell'Esecutivo e dei Portavoce dei Verdi del Trentino.

2. Il Tesoriere predispose il bilancio consuntivo dei Verdi del Trentino, il quale è accompagnato da una relazione dei revisori dei conti e viene sottoposto per l'approvazione al Consiglio federale.

### **Art. 12 - Revisori dei Conti**

1. Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti ogni due anni dal Consiglio federale fra gli aderenti ai Verdi del Trentino.

2. Il collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di approvazione del conto consuntivo.

***(Nota: per la durata in carica vedi ora la norma transitoria adottata nell'Assemblea provinciale del 13 febbraio 2016.)***

### **Art. 13 - Consulta elettorale**

1. In relazione alle decisioni di presentazione alle elezioni provinciali, il Consiglio federale nomina con congruo anticipo la Consulta elettorale, scegliendone i membri fra gli aderenti ai Verdi del Trentino.

2. La Consulta elettorale viene formata con criteri di rappresentatività politica, culturale e territoriale dei Verdi del Trentino ed ha il compito di promuovere la più ampia ricerca di candidature anche al di fuori degli aderenti alla formazione politica, di valutare l'opportunità di eventuali accordi elettorali e di definire le caratteristiche e le iniziative della campagna elettorale.

3. Le proposte della Consulta elettorale vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale.

4. L'operato della Consulta elettorale cessa con la conclusione della campagna elettorale per cui è stata costituita.

### **Art. 14 - Eletti nelle Assemblee rappresentative**

1. Gli eletti nelle assemblee rappresentative e i componenti degli esecutivi operano in piena autonomia, senza vincolo di mandato, nel rispetto dei principi costituzionali. È loro compito, pur nel pieno rispetto della loro autonomia istituzionale, tener conto nel loro operato delle decisioni, proposte e iniziative dei Verdi del Trentino. Nei casi di dissenso, motivano la propria posizione e ricercano la discussione e il confronto sulle questioni che tale dissenso hanno originato.

2. Gli eletti e i membri degli esecutivi, che fruiscono di indennità a vario titolo, sono tenuti a contribuire al finanziamento delle attività dei Verdi del Trentino, con una quota percentuale prestabilita dall'Esecutivo su proposta dei Portavoce e del Tesoriere. In caso di rifiuto o di interruzione del contributo finanziario concordato, cessano dai loro diritti nell'ambito dei Verdi del Trentino e non possono essere ricandidati in successive elezioni, ferma restando la possibilità di esperire le vie giudiziarie per ottenere l'adempimento degli impegni assunti.

### **Art. 15 – Autofinanziamento**

1. Tutti gli aderenti ai Verdi del Trentino, nei limiti delle loro disponibilità e delle proprie condizioni socio-economiche, hanno la responsabilità di contribuire volontariamente all'autofinanziamento delle attività politiche e organizzative e delle campagne elettorali.

### **Art. 16- Parità uomo-donna**

1. I Verdi del Trentino, in tutte le loro attività, promuovono la realizzazione della piena parità uomo-donna, nella società civile e nelle istituzioni.

2. Nell'ambito di tale finalità generale, i Verdi del Trentino ispirano allo stesso criterio ogni propria iniziativa e, in particolare, la composizione dei propri organi e la formazione delle liste elettorali.

3. Nell'impossibilità di predeterminare la piena parità uomo-donna anche negli esiti elettorali, i Verdi del Trentino ispirano comunque a questa finalità anche ogni propria iniziativa nelle campagne elettorali.

### **Art. 17 - Attività editoriale**

1. I Verdi del Trentino promuovono la diffusione delle idee e delle proposte del movimento verde ed ambientalista con particolare riferimento alle finalità indicate dal Preambolo del presente Statuto.

2. Per tale finalità l'Esecutivo curerà l'edizione, la stampa e la diffusione di libri, giornali, riviste anche mediante strumenti multimediali. Tale attività, essendo strumento a supporto dell'attività politico-culturale dei Verdi del Trentino, non ha carattere di lucro.

### **Art. 18 - Interpretazione dello Statuto e disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto e per le eventuali diversità di interpretazione, decide il Consiglio federale.

2. Nelle sue decisioni, il Consiglio federale si ispira agli stessi criteri indicati all'articolo 5 per le deliberazioni dell'Assemblea generale.

3. Il Consiglio federale assume anche i compiti di garanzia rispetto al corretto funzionamento di tutte le attività dei Verdi del Trentino, fermi restando i compiti demandati dallo Statuto ai Portavoce e all'Esecutivo per le finalità previste dalle leggi vigenti e per la rappresentanza legale della formazione politica.

4. Sulle attività svolte e sulle decisioni assunte sulla base del presente articolo, il Consiglio federale riferisce all'Assemblea generale.



5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 148 del T.U.I.R. (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) e successive modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni connesse, per quanto già non espressamente previsto dal presente Statuto, i Verdi del Trentino sono vincolati al rispetto delle clausole previste da tale disposizione di legge per le associazioni di carattere politico.

## **Art. 19 - Modifica dello Statuto**

1. Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente dall'Assemblea generale, esplicitamente convocata con questo punto all'ordine del giorno.

2. Le modifiche allo Statuto sono presentate al Consiglio federale che le istruisce e le sottopone all'esame dell'Assemblea, formulando il proprio parere. Le modifiche si intendono approvate se ottengono il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

### **Norma transitoria**

#### **adottata nell'Assemblea provinciale del 13 febbraio 2016**

In relazione a quanto deliberato dalla Assemblea nazionale dei Verdi di Chianciano del 14-15 novembre 2015, gli organi dirigenti, eletti nell'Assemblea provinciale dei Verdi del Trentino il 13 febbraio 2016, durano in carica per tre anni.

### **Norma transitoria**

#### **adottata nell'Assemblea provinciale del 7 luglio 2018**

In deroga all'art. 7 dello Statuto dei Verdi del Trentino, fino alla successiva Assemblea congressuale per il rinnovo degli organi statutari, l'Assemblea congressuale del 7 luglio 2018 elegge un/una unico/a portavoce dei Verdi del Trentino.

\*\*\*\*\*

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea costituente della Lista Verde del Trentino del 28-29 maggio 1988, modificato nella Assemblea di rifondazione dei Verdi del Trentino del 10 giugno 1990, nuovamente modificato per adeguamento allo Statuto della Federazione italiana dei Verdi nella Assemblea provinciale dei Verdi del Trentino del 19 ottobre 1996, nell'Assemblea provinciale costituente del 18 novembre 2000, nell'Assemblea provinciale del 6 novembre 2004, nell'Assemblea provinciale del 20 febbraio 2010, nell'Assemblea provinciale del 18 gennaio 2014, nell'Assemblea provinciale del 13 febbraio 2016 e nell'Assemblea provinciale del 7 luglio 2018.